

COMUNE DI ELINI

Provincia di Nuoro

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 7 del 27.05.2020

Oggetto: **Modifica Regolamento comunale disciplinante la presenza dei cani nelle aree pubbliche di uso pubblico e/o aperte al pubblico, aree private nonché sulla loro detenzione**
~~all'interno di cortili e/o giardini confinanti con tali aree approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 30/11/2018.~~

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisette** del mese di **maggio** alle ore **18,00** nella solita sala delle Adunanze del Comune suddetto.

Alla **prima convocazione** in sessione **ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge e di Statuto, risultano all'appello nominale:

		PRESENTE	ASSENTE
DEIANA ROSALBA	SINDACO	X	
FOIS DAVIDE	CONSIGLIERE COMUNALE		X
LANCIONI PIETRO	ASSESSORE	X	
OLIANAS ANGELO GABRIELE	VICESINDACO	X	
PILI MARINA	ASSESSORE		X
USAI SIMONETTA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
CONSIGLIERI: Assegnati: 10 - In carica: 6 - Presenti n. 4 - Assenti n. 2			

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il Signor **Rosalba Deiana** nella sua qualità di Sindaco;
- partecipa **la Dott.Ssa Alessandra Pistis** nella sua qualità di Segretario Comunale;

- la seduta è **PUBBLICA**

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- ☒ il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
- ☐ il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/11/2018 è stato approvato il regolamento Comunale "disciplinante la presenza dei cani nelle aree pubbliche di uso pubblico e/o aperte al pubblico, aree private nonché sulla loro detenzione all'interno di cortili e/o giardini confinanti con tali aree";

VISTI:

- il D.P.G.R. 4-3-1999 n. 1 riguardante il "Regolamento di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 e della legge regionale 1° agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo", pubblicato nel B.U. Sardegna 29 aprile 1999, n. 13;
- la Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21 "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina";
- il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Regolamento di polizia veterinaria pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 24 giugno 1954;
- gli articoli n. 544, 659 e 672 del Codice Penale;
- ORDINANZA 3 marzo 2009, "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani", del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009);

CONSIDERATO che lo stesso risulta composto da n. 23 articoli;

VISTA la necessità di apportare le seguenti modifiche, al fine di renderlo maggiormente coerente con le disposizioni normative sopra richiamate:

Articoli del Regolamento prima della modifica	Articoli del Regolamento dopo la modifica
Articolo 3 - Ambito d'applicazione e definizioni 1. Le norme del presente regolamento si applicano alle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, alle aree private e alle case disabitate senza residenza, che risultino all'interno del centro urbano. 2. Nessun tipo di animale da affezione, può essere tenuto o allevato in cortili di case in costruzione, non finite e non abitate, nell'ambito del centro abitato, così come definito in Delibera della Giunta Comunale n. 4 del 29/01/2002. 3. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area pubblica.	Articolo 3 - Ambito d'applicazione e definizioni 1. <i>Le norme del presente regolamento si applicano alle aree pubbliche, di uso pubblico, alle aree ed agli immobili di proprietà privata nell'ambito del territorio comunale.</i> 2. <i>Nessun tipo di animale da affezione può essere tenuto o allevato in situazioni tali da non poter garantire il benessere animale ed un adeguato controllo, nonché le preminenti esigenze igienico sanitarie e di ordine pubblico.</i> 3. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area pubblica.
Articolo 4. Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati. Punto 5: 5. La detenzione nello stesso luogo di un numero di cani adulti superiore a tre cani per nucleo familiare, all'interno	Articolo 4. Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati. Punto 5: 5. La detenzione nello stesso luogo ed all'interno del centro abitato di un numero di cani adulti superiore a tre per nucleo familiare deve essere comunicato

del centro abitato, deve essere comunicato al Comune e ricevere una regolare autorizzazione alla detenzione. Oltre il numero di trenta cani adulti detenuti nello stesso luogo, si ritiene che la struttura debba a tutti gli effetti essere considerata un canile, e come tale soggetta ad autorizzazione sanitaria. L'autorizzazione deve essere richiesta al Comune competente, che la concede previo nullaosta del Servizio di Igiene degli Allevamenti della ASL.	<i>all'amministrazione comunale, anche al fine della verifica in ordine al rispetto delle norme del presente regolamento</i> Oltre il numero di trenta cani adulti detenuti nello stesso luogo, si ritiene che la struttura debba a tutti gli effetti essere considerata un canile, e come tale soggetta ad autorizzazione sanitaria. L'autorizzazione deve essere richiesta al Comune competente, che la concede previo nullaosta del Servizio di Igiene degli Allevamenti della ASL.
Articolo13. Conduzione e mantenimento dei cani Punto 6: 6. Il detentore deve assicurare agli animali le necessarie cure sanitarie, un adeguato esercizio fisico, impedirne la fuga, pulire regolarmente gli spazi di dimora.	Articolo13. Conduzione e mantenimento dei cani Punto 6: 6. Il detentore deve assicurare agli animali le necessarie cure sanitarie, un adeguato esercizio fisico, impedirne la fuga, pulire regolarmente gli spazi di dimora <i>ed assicurare, comunque, condizioni igienico sanitarie tali da non creare pericolo per la salute pubblica.</i>
Articolo 14. Tutela dell'igiene urbana e dagli animali molesti Punto 4: 4. Qualora dopo la diffida continuino le molestie, si provvederà con ordinanza sindacale contingibile ed urgente al sequestro dell'animale ed al suo trasferimento presso una struttura di accoglienza autorizzata, con spese a carico del detentore.	Articolo 14. Tutela dell'igiene urbana e dagli animali molesti Punto 4: 4. Qualora dopo la diffida continuino le molestie, <i>così come nel caso di violazione del superiore art. 13, punto 6,</i> si provvederà con ordinanza sindacale contingibile ed urgente al sequestro dell'animale ed al suo trasferimento presso una struttura di accoglienza autorizzata, con spese a carico del detentore.

RICHIAMATO l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali n. 267 del 18/08/2000, ai sensi del quale il Consiglio comunale ha competenza , tra l'altro, in materia di regolamenti comunali;

VISTI:

- il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali";
- lo statuto comunale;

Con n. 4 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, su n. 4 consiglieri presenti e n. 4 consiglieri votanti

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di apportare al Regolamento comunale "disciplinante la presenza dei cani nelle aree pubbliche di uso pubblico e/o aperte al pubblico, aree private nonchè sulla loro detenzione all'interno di cortili e/o giardini confinanti con tali aree", approvato con deliberazione del del Consiglio Comunale n. 38 del 30/11/2018, le seguenti modifiche:

Articoli del Regolamento prima della modifica	Articoli del Regolamento dopo la modifica
Articolo 3 - Ambito d'applicazione e definizioni 4. Le norme del presente regolamento si applicano alle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, alle aree private e alle case disabitate senza residenza, che risultino all'interno del centro	Articolo 3 - Ambito d'applicazione e definizioni 1. <i>Le norme del presente regolamento si applicano alle aree pubbliche, di uso pubblico, alle aree ed agli immobili di proprietà privata nell'ambito del territorio comunale).</i>

urbano. 5. Nessun tipo di animale da affezione, può essere tenuto o allevato in cortili di case in costruzione, non finite e non abitate, nell' ambito del centro abitato, così come definito in Delibera della Giunta Comunale n. 4 del 29/01/2002. 6. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area pubblica.	2. Nessun tipo di animale da affezione può essere tenuto o allevato in situazioni tali da non poter garantire il benessere animale ed un adeguato controllo, nonché le preminenti esigenze igienico sanitarie e di ordine pubblico.) 3. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area pubblica.
Articolo 4. Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati. Punto 5: 5. La detenzione nello stesso luogo di un numero di cani adulti superiore a tre cani per nucleo familiare, all'interno del centro abitato, deve essere comunicato al Comune e ricevere una regolare autorizzazione alla detenzione. Oltre il numero di trenta cani adulti detenuti nello stesso luogo, si ritiene che la struttura debba a tutti gli effetti essere considerata un canile, e come tale soggetta ad autorizzazione sanitaria. L'autorizzazione deve essere richiesta al Comune competente, che la concede previo nullaosta del Servizio di Igiene degli Allevamenti della ASL.	Articolo 4. Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati. Punto 5: 5. La detenzione nello stesso luogo ed all'interno del centro abitato di un numero di cani adulti superiore a tre per nucleo familiare deve essere comunicato all'amministrazione comunale, anche al fine della verifica in ordine al rispetto delle norme del presente regolamento Oltre il numero di trenta cani adulti detenuti nello stesso luogo, si ritiene che la struttura debba a tutti gli effetti essere considerata un canile, e come tale soggetta ad autorizzazione sanitaria. L'autorizzazione deve essere richiesta al Comune competente, che la concede previo nullaosta del Servizio di Igiene degli Allevamenti della ASL.
Articolo 13. Conduzione e mantenimento dei cani Punto 6: 6. Il detentore deve assicurare agli animali le necessarie cure sanitarie, un adeguato esercizio fisico, impedirne la fuga, pulire regolarmente gli spazi di dimora.	Articolo 13. Conduzione e mantenimento dei cani Punto 6: 6. Il detentore deve assicurare agli animali le necessarie cure sanitarie, un adeguato esercizio fisico, impedirne la fuga, pulire regolarmente gli spazi di dimora ed assicurare, comunque, condizioni igienico sanitarie tali da non creare pericolo per la salute pubblica.
Articolo 14. Tutela dell'igiene urbana e dagli animali molesti Punto 4: 4. Qualora dopo la diffida continuino le molestie, si provvederà con ordinanza sindacale contingibile ed urgente al sequestro dell'animale ed al suo trasferimento presso una struttura di accoglienza autorizzata, con spese a carico del detentore.	Articolo 14. Tutela dell'igiene urbana e dagli animali molesti Punto 4: 4. Qualora dopo la diffida continuino le molestie, così come nel caso di violazione del superiore art. 13, punto 6, si provvederà con ordinanza sindacale contingibile ed urgente al sequestro dell'animale ed al suo trasferimento presso una struttura di accoglienza autorizzata, con spese a carico del detentore.

- di incaricare il Responsabile del Servizio all'adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO ROSALBA DEIANA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA PISTIS

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267

SETTORE PROPONENTE: 01 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rosalba Deiana

SETTORE PROPONENTE: 01 - AMMINISTRATIVO-CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Priva di rilevanza contabile

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni, ATTESTA che copia della presente deliberazione:

- ☐ - è affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ (n° 0 reg);
- ☐ - che, contestualmente all'affissione, è stata trasmessa copia ai capigruppo consiliari (prot. n° 0 del _____);

Elini, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione **è divenuta esecutiva il** _____

- ☐ - decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- ☐ - perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- ☐ - perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R. 38/94 e dell'art. 2 del D.A. 360/2002; sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- ☐ - decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti e elementi istruttori richiesti con provvedimento n° _____ del _____ (art. 33 della L. R. 38/94);
- ☐ - che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n° _____ in data _____ per _____;

Elini, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Elini, li 01/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Ssa Alessandra Pistis